**REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO URBANO**



# INDICE

[CAPO I – PRINCIPI GENERALI 4](#_Toc56359394)

[Articolo 1 - Finalità e definizioni 4](#_Toc56359395)

[Articolo 2 - Ambito di applicazione 5](#_Toc56359396)

[Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza 6](#_Toc56359397)

[CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 6](#_Toc56359398)

[Articolo 4 - Titolare del trattamento dei dati personali 6](#_Toc56359399)

[Articolo 5 - Funzioni del titolare o responsabile dei dati della videosorveglianza 7](#_Toc56359400)

[Articolo 6 - Designato/incaricato al trattamento dei dati della videosorveglianza (soggetto interno all’ente) 7](#_Toc56359401)

[Articolo 7 - Responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza (soggetto esterno all’ente) 7](#_Toc56359402)

[CAPO III – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 7](#_Toc56359403)

[Articolo 8 - Caratteristiche del sistema di videosorveglianza 7](#_Toc56359404)

[Articolo 9 - Centro di gestione del sistema di videosorveglianza 9](#_Toc56359405)

[Articolo 10 - Conservazione dei dati personali 9](#_Toc56359406)

[Articolo 11 - Accertamenti di illeciti e indagini dell’autorità giudiziaria e/o di Polizia 10](#_Toc56359407)

[CAPO IV – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PARTICOLARI TRATTAMENTI 10](#_Toc56359408)

[Articolo 12 - Integrazione del sistema su iniziative di privati 10](#_Toc56359409)

[Articolo 13 - Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico 11](#_Toc56359410)

[Articolo 14 - Rilevazione di violazioni al codice della strada 11](#_Toc56359411)

[Articolo 15 - Siti o immobili di proprietà dell’amministrazione comunale 11](#_Toc56359412)

[Articolo 16 - Videosorveglianza ambientale e deposito di rifiuti 11](#_Toc56359413)

[Articolo 17 - Utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici 11](#_Toc56359414)

[CAPO V – DIRITTI DELL’INTERESSATO 12](#_Toc56359415)

[Articolo 18 - Informativa 12](#_Toc56359416)

[Articolo 19 - Diritti 12](#_Toc56359417)

[CAPO VI – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI 12](#_Toc56359418)

[Articolo 20 - Sicurezza dei dati 12](#_Toc56359419)

[Articolo 21 - Comunicazione e diffusione dei dati 13](#_Toc56359420)

[Articolo 22 - Cessazione del trattamento dei dati personali 13](#_Toc56359421)

[CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI 13](#_Toc56359422)

[Articolo 23 - Norma di rinvio 13](#_Toc56359423)

[Articolo 24 - Pubblicità del Regolamento 14](#_Toc56359424)

[Articolo 25 - Entrata in vigore 14](#_Toc56359425)

# CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di **CERRETO DI SPOLETO** – Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od associazione coinvolto nel trattamento.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
	1. D.L. n° 101 del 10.08.2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
	2. D.P.R. n° 15 del 15.01.2018 recante “Regolamento a norma dell’art. 57 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per finalità di polizia, uffici e comandi di polizia”;
	3. Regolamento UE n° 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali relativamente al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la dirtettiva 95/46/CE (RGPD, in inglese GDPR, General Data Protection Regulation);
	4. Direttiva UE n° 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abrogala decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
	5. D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni (da adesso in poi Codice);
	6. Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;
	7. ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia;
3. A norma dell’ art. 4, comma 1, lett. B, del provvedimento del Garante a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione, ed in generale l’utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. Per “banca dati” , il complesso di dati personali formatosi mediante riprese audiovisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i veicoli che transitano nell’area interessata;
2. per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali;
3. per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
4. per “titolare del trattamento”, l’Ente Comune di **CERRETO DI SPOLETO**, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
5. per “responsabile del trattamento”, la persona fisica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
6. per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
7. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
8. per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
9. per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
10. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza fissa e mobile, attivato sul territorio del comune di **CERRETO DI SPOLETO**.
2. L’utilizzo della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
	1. Liceità, quale rispetto delle normative vigenti, sia per gli organi pubblici che privati;
	2. Proporzionalità, con sistemi attuati e collocati a seguito di attenta valutazione. In applicazione al principio di proporzionalità, pur essendo consentiti margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non sono ammesse scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza;
	3. Finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti. E’ consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa che implica, o potrebbe implicare il trattamento di dati personali relativi alle immagini che possono essere considerate utili in caso di fatti illeciti;
	4. Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza. Tale principio prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.

### Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza che interesserà i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell’area video sorvegliata. Attraverso questo strumento, si perseguo lo scopo di tutelare la popolazione ed il patrimonio, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggior aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare;
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di **CERRETO DI SPOLETO**, ed in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n° 65, dal Regolamento UE 2016/679, dalla Direttiva UE 2016/680, D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii., tutte le disposizioni correlate, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti e loro ss.mm.ii. ed i n particolare:
	1. La protezione e l’incolumità delle persone, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o la repressione dei reati, la razionalizzazione ed il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti;
	2. La protezione della proprietà e l’acquisizione di prove per i reati perseguibili d’ufficio;
	3. Prevenire atti di vandalismo o di danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
	4. Il contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti su area pubblica;
	5. L’accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;
	6. Monitoraggio del traffico per consentire un pronto intervento;
	7. L’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale:
3. L’attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite;
4. L’uso dei dati personali di che trattasi, non necessità del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia, con apposita regolamentazione;

# CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

### Articolo 4 - Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Comune di **CERRETO DI SPOLETO**è titolare del trattamento dei dati personali;
2. In conformità all’assetto organizzativo del comune, nell’ambito delle sue strutture, i soggetti individuati per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali sono i suoi organi, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza. Ad essi compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;
3. Il Sindaco quale organo monocratico rappresentante del comune, determina a quale struttura organizzativa dell’ente compete la gestione dell’impianto di videosorveglianza;

### Articolo 5 - Funzioni del titolare o responsabile dei dati della videosorveglianza

1. L’organo della struttura cui è affidata la videosorveglianza, assicura il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GDPR e dalla normativa nazionale che fanno a lui capo, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento;
2. Il soggetto di cui al comma 1. è tenuto:
	1. a porre in essere misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire,ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente alle norme del GDPR, della normativa nazionale e del presente regolamento;
	2. alla tenuta e all’aggiornamento del registro delle attività di trattamento relative alla videosorveglianza;

### Articolo 6 - Designato/incaricato al trattamento dei dati della videosorveglianza (soggetto interno all’ente)

1. E’ autorizzato al trattamento dei dati della videosorveglianza tutto il personale in servizio presso la struttura cui è attribuita tale competenza, salvo eventuali diverse determinazioni adottate dal soggetto di cui all’articolo precedente;
2. Eventuali altri soggetti (sempre interni all’ente) potranno essere designati, per situazioni specifiche o casi particolari, al trattamento nel rispetto delle misure e delle istruzioni adottate da chi esercita la funzione di titolare del trattamento dei dati;
3. A tutti i designati o incaricati verrà assicurata adeguata formazione per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

### Articolo 7 - Responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza (soggetto esterno all’ente)

1. La funzione di responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico sottoscritto dal titolare del trattamento ossia dall’organo che ne esercita le funzioni;
2. Il responsabile del trattamento tratta i dati personali in applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o altro atto giuridico di cui al comma 1., ed ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del GDPR;

# CAPO III – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

### Articolo 8 - Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Alcune delle telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico;
2. Il sistema di videosorveglianza può prevedere l’utilizzo di sistemi intelligentiche non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nell’osservanza dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge;
3. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi ed immobili pubblici, del territorio urbano, in conformità all’elenco dei siti di ripresa allegati al presente regolamento ovvero approvati, successivamente, con deliberazione della Giunta comunale. L’utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, fatto salvo quanto previsto all’articolo 12;
4. Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale ovvero apposte a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato;
5. È consentito l’utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo:
	1. dispositivi di videosorveglianza mobile (es. tipo “sentinel” o “fototrappole”) collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal comando di polizia locale per l’esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l’ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc. Si legga anche, a tal proposito, il successivo art. 16;
	2. telecamere portatili poste sulla divisa (c.d. body cam) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash cam), volte a riprendere quanto accade durante l'intervento degli operatori della polizia locale;
	3. sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni) sia per l’esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. I dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e al Codice della Navigazione;
6. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili di cui alla precedente lettera a) vengono installati secondo necessità, per il perseguimento di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine, accertamento e contestazione;
7. In relazione all’utilizzo e gestione dei dispositivi di cui alle precedenti lettere a) e c), trattandosi di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, il comando di polizia locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, attraverso un ordine di servizio rivolto agli operatori di polizia locale che ne faranno uso, con specificazione dei casi in cui i medesimi possono essere attivati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l’attivazione (ad es. il capopattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

### Articolo 9 - Centro di gestione del sistema di videosorveglianza

1. I segnali video delle unità di ripresa che compongono il sistema di videosorveglianza sono inviati alla centro di gestione, ubicato in luogo idoneo. In ragione delle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza, possono essere istituite più centri di gestione. In questa sede i flussi video saranno registrati su appositi server. I dati in essi contenuti potranno essere visionati collegandosi a loro. Il collegamento sarà gestito in modo da non consentire, neanche occasionalmente, delle immagini, neanche occasionalmente, a soggetti non autorizzati. Ove, per motivi tecnici, non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nel centro di gestione, i flussi video acquisiti e memorizzati presso le unità di ripresa saranno prelevati con strumenti informatici dedicati per poi essere visionati ovvero registrati su apposito server;
2. L’impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario nell’eventualità occorra ricostruire le varie fasi di un evento di interesse legato all’attività prevista;
3. I dati personali acquisiti mediante l’uso del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso il centro di gestione in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non liberamente accessibili;
4. L’accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali remoti, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione;
5. Il sistema è configurato in modo tale che il titolare, i designati al trattamento (interni) ed i responsabili del trattamento (esterni), accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo le operazioni loro consentite al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini;
6. La gestione tecnica del sistema di videosorveglianza è riservata ad un soggetto, interno o esterno all’ente, di comprovata esperienza e professionalità nel settore. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, in aggiunta rispetto alle previsioni contenute nel presente articolo, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di attuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alle visioni delle immagini;
7. In virtù di apposita convenzione, il comune può consentire alle forze dell’ordine la connessione al proprio sistema di videosorveglianza, mediante la configurazione di terminali attraverso i quali visualizzare le immagini in modalità “live” ed accedere alle registrazioni in autonomia. In tali circostanze, la convenzione disciplina, altresì, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni;

### Articolo 10 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, sono conservati per un periodo di tempo, comunque non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione. Decorso tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione;
2. Nel caso, il supporto sul quale avviene la registrazione, debba essere sostituito, per qualunque motivo, sarà distrutto in modo da rendere inutilizzabili i dati o almeno che non possano essere recuperati.

### Articolo 11 - Accertamenti di illeciti e indagini dell’autorità giudiziaria e/o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela dell’ambiente e del patrimonio, il titolare/designato/responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti;
2. In tali casi, in deroga alle prescrizioni delle modalità di ripresa di cui al presente regolamento, si potrà procedere al salvataggio delle immagini sugli idonei supporti o al loro mantenimento sui server del centro;
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo, possono accedere solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria;
4. Tutte le strumentazioni di videosorveglianza, potranno essere utilizzate anche in relazione ad indagini disposte dall’Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate, che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata al titolare del trattamento;

# CAPO IV – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PARTICOLARI TRATTAMENTI

### Articolo 12 - Integrazione del sistema su iniziative di privati

1. Privati cittadini ed aziende, singolarmente od in forma associata, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all’estensione ed all’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale mediante l’acquisto diretto e la concessione in uso al Comune della strumentazione utile ad integrare l’impianto esistente. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi;
2. Il Comune, accetta la cessione d’uso dei dispositivi e degli accessori solo se abbia preventivamente valutato con esito positivo l’idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con il sistema comunale;
3. La collocazione, l’uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblicacertificata da una specifica relazione del comando di Polizia Locale, alla quale è demandata altresì l’individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al presente articolo;
4. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere individuate delle zone da oscurare, cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica al fine di tutelare situazioni ad elevato rischio privacy;

### Articolo 13 - Sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

1. Il responsabile del sistema di videosorveglianza valuta caso per caso, quando si tratta di siti temporanei, se l’informativa possa essere omessa in quanto idonea a determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per specifiche ragioni di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati;
2. Il trattamento con la finalità di analisi dei flussi del traffico avviene in modo da salvaguardare l’anonimato.

### Articolo 14 - Rilevazione di violazioni al codice della strada

1. L’utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al codice della strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati ove previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle specifiche finalità;
2. Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l’obbligo di rendere nota l’installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, l’obbligo d’informazione di cui al successivo art. 18, si intende assolto con il rispetto della specifica prescrizione.

### Articolo 15 - Siti o immobili di proprietà dell’amministrazione comunale

1. Il comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all’amministrazione comunale, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

### Articolo 16 - Videosorveglianza ambientale e deposito di rifiuti

1. Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall’inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del sistema di videosorveglianza comunale localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non siano sufficienti ad ottenere positivi risultati.

### Articolo 17 - Utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici

1. Il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici;
2. La finalità che l’Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l’immagine del comune attraverso riprese suggestive di particolari zone e/o monumenti;
3. Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

# CAPO V – DIRITTI DELL’INTERESSATO

### Articolo 18 - Informativa

1. L’informazione sulla presenza di impianti di video-sorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate;
2. Maggiori e più dettagliate informazioni sono rese disponibili sul sito internet del Comune.

### Articolo 19 - Diritti

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l’interessato, in ossequio alledisposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, e sempre nei limiti del possibile, considerando i tempi di conservazione scelti dal titolare del trattamento, ha diritto:
	1. di ottenere dal titolare del trattamentola conferma che è in atto – o meno – un trattamento di dati personali che lo riguarda, di ottenere l’accesso a questi dati ed alcune informazioni già previste nell’informativa;
	2. di ottenere la rettifica di dati personali inesatti ovvero l’integrazione di dati personali incompleti;
	3. alla cancellazione dei suoi dati:
		1. nel caso che non siano più necessari rispetto alle finalità di raccolta;
		2. nel caso si opponga al trattamento e non vi siano altri motivi legittimi per procedere con lo stesso;
		3. nel caso i dati siano trattati illecitamente da parte del titolare del trattamento;
		4. nel caso i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il titolare del trattamento;
	4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali chelo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. I diritti di cui al presente articolo, riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell’interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione;

# CAPO VI – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI

### Articolo 20 - Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da adeguate e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
2. Tutti gli incaricati/designati o responsabili esterni avranno delle credenziali d’accesso che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
3. La trasmissione dei dati sulla rete di comunicazione viene effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza;
4. I dati personali registrati sono conservati per un tempo non superiore ai sette giorni dal momento della registrazione. Al termine di tale periodo di conservazione, i dati verranno cancellate mediante sovrascrittura;
5. La conservazione dei dati personali per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma, è ammessa esclusivamente per motivi di Polizia Giudiziaria o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

### Articolo 21 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. Fuori dai casi di cui all’articolo 17 del presente Regolamento che non costituisce trattamento di dati personali, la loro comunicazione e/o diffusione è consentita solo quando è prevista da una norma di legge o regolamento;
2. Rimane salva la possibilità per l’Autorità Giudiziaria, la Polizia Giudiziaria, gli organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D.Lgs . 30 giugno 2003 n° 196 di acquisire copia delle immagini per finalità di difesa o di sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
3. In presenza di un fatto reato, il cittadino può, entro il termine previsto per la conservazione del dato, richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta;
4. Ai sensi dell’art. 391 quater del c.p.p. gli avvocati, nell’ambito delle indagini difensive, hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori di un indagato in procedimento penale;

### Articolo 22 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione dell’utilizzo del sistema di video sorveglianza, per qualsiasi causa, i dati personali possono essere:
	1. distrutti;
	2. ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti, nei limiti di conservazione imposti o consentiti dalla legge o dalle Autorità di controllo;

# CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e privacy.

### Articolo 24 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all’albo pretorio e potrà essere reperita sul sitointernet del Comune.

### Articolo 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o delladichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggivigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite;
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina talemateria.